



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8334 /Gen.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n. 450 del 4-10-06

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Legge per il recupero dei fanciulli e dei giovani dei quartieri periferici della regione Campania ad alta densità criminale" (Reg.Gen.n.196)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata in data 11 Settembre 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **3 OTT. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Legge per il recupero dei fanciulli e dei giovani dei quartieri periferici della regione Campania ad alta densità criminale”

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala

Ruolo Generale n.196



RELAZIONE

Lo scopo di questa proposta di legge è quello di creare opportunità ai giovani che vivono nei Quartieri periferici ad alta densità criminale della Campania, promovendo l'allestimento di aree attrezzate per lo sport, il tempo libero, giochi, musica e teatro. Intendiamo però intrecciare questi spazi con il coinvolgimento attivo dei fanciulli e dei giovani nelle questioni che li riguardano, ascoltando le loro opinioni e tenendone conto nei processi decisionali, contribuendo così a creare le prime condizioni per assicurare un monitoraggio e una raccolta dati sulla condizione dei bambini, dei giovani e dei loro diritti.

Prima di tutto si tratta di praticare l'osservazione quotidiana. Raccogliere le diversità comportamentali, dialogare ed interrogarsi e confrontarsi. Occorre prevenzione! Comprendere i ragazzi di ogni fascia sociale e quelli nella società del rischio, rilevando i vari livelli di disagi, captando la perdita di sicurezza e di autostima in particolare, offrire loro speranze di vita concrete.

Fondamentale è conoscere, analizzare il territorio, partendo dalle bambine e dai bambini, dai giovani promuovendo la loro partecipazione per una strategia per i diritti dell'infanzia e della gioventù in Città.

I Progetti e gli interventi istituzionali devono saper intercettare, incontrare e parlare a tutti i bambini e i giovani in qualsiasi luogo essi vivono e si aggregano: la famiglia, la scuola, le chiese, le associazioni, la strada.

Anche le Istituzioni, insieme ai genitori e agli educatori, devono saper comunicare empaticamente con sincerità ed onestà; fare ciò può divenire un mezzo di forza capace di contrastare e prevenire ogni forma di aggressività e violenza minorile. Perché questi giovani soffrono proprio del peggiore male dei nostri tempi e della nostra società: la solitudine nel gruppo. Gruppo che diventa "Branco" spesso solo perché demonizzato dall'immaginario collettivo, fino a sentirsi veri lupi, e diventare tali davvero.

Nel nostro Mezzogiorno la strada è il luogo delle contraddizioni, del degrado, dell'abbandono e della violenza è spesso, in tante parti del nostro territorio Campano, diventa l'unico spazio, senza alcun tipo d'intervento, dove vivono e s'incontrano fanciulli e giovani. Occorre un programma d'azione attraverso il quale ogni quartiere, ogni città diventa accogliente, vicina alle bambine e ai bambini in tutti gli aspetti della gestione amministrativa, dell'ambiente, dei servizi, delle strade e degli spazi accoglienti.



Consiglio Regionale della Campania

I governi regionali e locali devono fare la propria parte per assicurare che i bambini siano posti al centro di ogni programma per lo sviluppo e porre le fondamenta per la costituzione di una Città amica per tutti i bambini e i giovani. Per questo è necessario individuare e garantire un'attenzione particolare a ogni bambino che viene discriminato riguardo ai propri diritti. La discriminazione colpisce l'infanzia in molti modi differenti: bambini che vivono in strada, bambini disabili, bambini appartenenti a minoranze etniche o ad altri gruppi, bambini lavoratori, che sovente hanno, appunto, in comune la strada che richiede molteplici interventi. La proposta di legge vuole andare in tale direzione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1.

Finalità della legge

1. La presente legge in sintonia con i dettami dello Statuto regionale vigente ed in conformità della legge nazionale, ha lo scopo di concedere contributi finanziari per assicurare, da un lato, un *monitoraggio e una raccolta di dati sulla condizione dei bambini e dei loro diritti, garantendo il diritto di ogni giovane cittadino ad esprimere la sua opinione sulla città che si vuole, costruendo le condizioni per la partecipazione alla vita comunitaria e sociale, e dall'altro, favorire l'allestimento di spazi attrezzati per il gioco, il tempo libero, la cultura e lo sport* teso al recupero dei fanciulli e dei giovani dei quartieri periferici della regione Campania ad alta densità criminale.



Articolo 2

Enti beneficiari ed iniziative ammissibili a contributo

1. I contributi sono concessi a comuni, municipalità, circoscrizioni, chiese, associazioni laiche e religiose per il recupero dei minori nella società del rischio, per:
 - a) la realizzazione di parchi giochi, piccole strutture sportive, campi di calcio, basket, pallavolo, aree di animazione musicale, teatrale, percorsi verdi, percorsi vita, aree verdi attrezzate, impianti ricreativi all'aperto;
 - b) l'acquisto di attrezzature per le aree di cui al punto a);
 - c) monitoraggio e raccolta dati sulla condizione dei bambini e dei loro diritti.
2. Nell'allestimento delle aree di cui alla presente legge si deve tenere conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
3. L'inizio delle opere e l'effettuazione degli acquisti ammissibili a contributo non devono essere anteriori all'entrata in vigore della presente legge.



Articolo 3

Ammontare dei contributi

- 1) I contributi per le realizzazioni di cui all'articolo 2, lettera a), non possono essere superiori all'ottantacinque per cento delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di euro sessantamila.
- 2) Nelle spese ammissibili sono comprese quelle per i servizi igienici e idrici, l'illuminazione, le strutture fisse strettamente funzionali alla gestione dell'area, l'alberatura, l'acquisto dell'area qualora avvenga ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865; sono escluse le infrastrutture quali strade di accesso e parcheggi.
- 3) I contributi per gli acquisti di cui all'articolo 2, lettera b), non possono essere superiori all'ottantacinque per cento delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di euro trentamila.
- 4) I contributi per il monitoraggio e raccolta dati sulla condizione dei bambini e dei loro diritti, di cui all'articolo 2, lettera c), non possono essere superiori all'ottantacinque per cento delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di euro quindicimila.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Ripartizione comprensoriale degli stanziamenti.

- 1) La Giunta regionale delibera annualmente il piano di riparto comprensoriale dei fondi disponibili per l'anno successivo con riferimento alla popolazione residente e al movimento turistico di ciascun comprensorio, tenendo presenti gli obiettivi di riequilibrio regionale.
- 2) Gli stanziamenti non utilizzati per un comprensorio sono impiegati per interventi da effettuarsi in altri comprensori.



Articolo 5

Domande di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi e una copia delle stesse sono presentate alla regione Campania entro il 31 marzo di ogni anno, corredate come segue:

- a) deliberazione con cui il consiglio dell'ente approva l'iniziativa e assume l'impegno di spesa;
- b) relazione circa le finalità dell'iniziativa e le modalità d'uso delle strutture;
- c) relazione tecnico-illustrativa;
- d) estratto autenticato dello strumento urbanistico con evidenziata l'area di intervento;
- e) dichiarazione di proprietà o disponibilità dell'area;
- f) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi per la medesima iniziativa, e impegno a comunicarne entro dieci giorni l'eventuale ottenimento.

Ulteriore documentazione per gli acquisti di cui all'articolo 2, lettera b):

- g) progetto di installazione riferito alla planimetria dell'area in scala adeguata;
- h) elenco delle attrezzature da acquistare e dei relativi prezzi unitari e complessivi;
- i) parere sul progetto rilasciato dal genio civile.

2. L'originale della domanda e i relativi allegati devono essere in bollo competente.

3. Documentazione per il monitoraggio e la raccolta dati sulla condizione dei bambini e dei loro diritti di cui all'articolo 2, lettera c):

- a) regolare rapporto sulla condizione dei fanciulli e dei giovani in città, con proposte concrete concertate con loro;
- b) valutazione e analisi dell'impatto sull'infanzia e sulla gioventù di leggi, politiche e prassi – prima, durante e dopo l'attuazione, ovvero, verificare:
 1. Se esiste in città un processo che assicura che sia considerato l'impatto di politiche o pratiche che avranno effetti sui bambini e sui giovani;
 2. Se esiste una valutazione sistematica dell'impatto reale sull'infanzia esercitato dalle iniziative del governo locale;
 3. Se questi processi di valutazione prendono in considerazione la situazione di tutti i bambini, compresi quelli dei gruppi svantaggiati ed emarginati;
 4. In che misura questi processi coinvolgono i bambini ed i giovani.



Articolo 6.

Concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Nel provvedimento di concessione è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle attrezzature. Tale termine può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili al richiedente. La scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere o l'effettuazione degli acquisti comporta la decadenza dal contributo.
3. La concessione del contributo per le iniziative di cui all'articolo 2, lettera a) equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza dei lavori agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.



Articolo 7

Liquidazione dei contributi

1. I contributi per le realizzazioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta regionale in misura pari al cinquanta per cento all'inizio dei lavori; il rimanente cinquanta per cento è liquidato a lavori ultimati a seguito di dichiarazione di conformità delle opere ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
2. I contributi per gli acquisti di cui all'articolo 2, lettera b), sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di dichiarazione di conformità delle installazioni ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
3. I contributi per il monitoraggio e la raccolta dati sulla condizione dei bambini e dei loro diritti, di cui all'articolo 2, lettera c), sono liquidati con decreto del Presidente della Giunta regionale in misura pari al cinquanta per cento all'inizio del rapporto, il rimanente cinquanta per cento è liquidato a lavori ultimati a seguito di presentazione del monitoraggio e del relativo rapporto sull'infanzia e sulla gioventù.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Liceità e divieti di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili.
2. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con benefici concessi da enti pubblici per le medesime iniziative purché l'entità complessiva non superi le spese sostenute.



Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.
2. Nello stesso anno, nello stato di previsione medesimo, si provvede all'istituzione di apposito capitolo, dotato dell'opportuna copertura finanziaria, denominato:
"contributi a comuni, municipalità, circoscrizioni, chiese, associazioni laiche e religiose per i minori per allestimenti di aree attrezzate per i giochi, lo sport ed il monitoraggio dei fanciulli e dei giovani".
3. Le spese per gli anni finanziari 2006 e successivi sono determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.